



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 30/06/2021

OGGETTO: ART 19 LRT 65/2014. APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELLA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE, AI SENSI ART 252 TER DELLA CITATA LRT 65/2014

L'anno **2021**, addì **30** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, in modalità di videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è STRAORDINARIA

Assiste alla seduta il Segretario Generale CUGURRA ANTONELLA

Risultano presenti all'appello nominale:		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BECELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
BIAGIONI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
RONI NICCOLO'	CONSIGLIERE	Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SUFFREDINI SIMONETTA	CONSIGLIERE	Presente
BONDI FRANCOLINO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHINI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
RADICCHI MARISTELLA	CONSIGLIERE	Presente
COLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente

La seduta è pubblica.

Il Presidente BONDI FRANCOLINO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2021
Numero: 1065

OGGETTO

AERT 19 LRT 65/2014. APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELLA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE, AI SENSI ART 252 TER DELLA CITATA LRT 65/20114

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la presente Variante indicata in oggetto è tesa a definire un'articolazione normativa di dettaglio dell'area, al fine della trasformazione di parte dell'area che attualmente ha come destinazione d'uso finale agricola in area a carattere produttivo. L'articolazione normativa di dettaglio dell'area di Variante prevede, il mantenimento di una piccola parte dell'area estrattiva esistente a fine piano di coltivazione, l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrite Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico;

che la Variante proposta definisce un'articolazione normativa di dettaglio di una parte dell'area attualmente a destinazione estrattiva denominata Cava Boscaccio di Torrite - Eurocava, presente lungo il torrente Turrite Secca, interna al sistema produttivo lineare, quale contesto produttivo esistente, che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite con le attività delle ditte Eurocava e Coime, nel territorio di Castelnuovo Garfagnana e l'attività della Fassa Bortolo, nel territorio del comune di Molazzana, è predisposta ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014;

considerato che il Castelnuovo Garfagnana, ricade nell'Art. 222 della LRT 65/2014, dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, a seguito della LRT 69/2019, del 22.11.2019, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti *“qualora il comune abbia già avviato il piano operativo (PO) o lo avvii contestualmente alla variante medesima”* (Art.252 ter della LRT 65/2014), come si rileva dall'estratto dell'articolo a seguito riportato.

Art. 62 LRT 69/2019

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo. Inserimento dell'[articolo 252 ter nella l.r. 65/2014](#)

1. Dopo l'[articolo 252 bis della l.r. 65/2014](#) è aggiunto il seguente:

“Art. 252 ter

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:

a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;

b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;

c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all'attuazione delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II, .

2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate”;

visto che la strumentazione urbanistica comunale generale è costituita dalla Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata con delibera C.C. n° 25 del 14/10/2011, dal Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Garfagnana (UCG od Unione) approvato con delibera C.C. n°41 del 15.07.2019, pubblicazione sul BURT n° 50 del 11.12.2019.

atteso che l'area in oggetto la strumentazione urbanistica è costituita dalla Variante al Regolamento Urbanistico Comunale di adeguamento al Piano Regionale Attività Estrattive in Loc. Boscaccio di Torrite – ditta Eurocava s.r.l., approvata con delibera C.C. n° 7 del 20.04.2012.

dato atto che il Piano Strutturale Intercomunale redatto in conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 è coerente al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), approvato con D.C.P n.189 del 13.01.2000, per le parti compatibili con i contenuti del PIT-PPR e con la vigente normativa di settore.

visto il II PSI dell'Unione Comuni Garfagnana nell'elaborato Doc. 5° - “Allegato alla disciplina del piano ATLANTE DEI COMUNI: le strategie dello sviluppo sostenibile a livello locale”,

individua tra le previsioni ricadenti nel perimetro dell'UTOE-1CN del comune di Castelnuovo Garfagnana, esterne al perimetro del territorio urbanizzato e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017, la previsione B7 – B7-CASTEL3 - Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio (area oggetto della presente Variante), così definita “*SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso*”.

considerato che L'area di Variante è:

- interessata dalle perimetrazioni dei beni paesaggistici, di cui agli artt. 134 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (Lett. c; Lett. g del Codice)
- esterna alle perimetrazioni del Parco Regionale delle Alpi Apuane (area parco e area contigua) (Lett. f del Codice)
- esterna alle perimetrazioni di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 art.136

dato atto che la Variante al Regolamento Urbanistico non prevede interventi che possono avere incidenza sulle aree ZSC Monte Corchia – Le Panie, ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, ZSC Monte Sumbra, presenti nel territorio dei comuni di Molazzana e di Careggine.

considerato che l'area oggetto di Variante, quale piccola area a livello locale (Art. 5 comma 3 lettera a LRT 10/2010), ai sensi dell'Art. 22 LRT 10/2010, è soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

visto che con delibera del Consiglio Comunale, n° 18 del 21/05/2020 è stato approvato il documento preliminare di verifica assoggettabilità VAS , l' avvio del procedimento urbanistico e della Conferenza di Coopianificazione;

Visto il vigente Regolamento del servizio associato VAS dell'Unione dei Comuni Garfagnana, che oltre a disciplinare le funzioni relative allo svolgimento degli obblighi degli enti afferenti alla gestione associata in materia di valutazione ambientale strategica, previsti dal D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dalla L.R. del 12febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii. individua i seguenti organi preposti per l'approvazione e l'espletamento di parte delle procedure relative alla VAS e/o verifica di assoggettabilità a VAS:

- “Autorità Procedente - Proponente” è il Consiglio Comunale,
- “Autorità Competente” è l'Ufficio associato VAS dell'Unione dei Comuni Garfagnana;

atteso che, a seguito delle consultazioni effettuate, con verbale n° 118 in data 01/12/2020 , l' Autorità Competente VAS ha escluso la assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi art. 22 della Legge Regionale Toscana 10/2010

Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942 e la L.R. 10/11/2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare gli articoli 17 e 19 che disciplinano rispettivamente l’atto di avvio del procedimento ed il procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica nonché l’art. 222 (Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014) ;

Dato atto che la presente Variante interessa un’area esterna al perimetro delle Aree Urbanizzate e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017 relativa alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Che a seguito delle consultazioni VAS per la presente variante è stata esclusa la possibilità edificatoria con strutture a carattere permanente;

Visto il Verbale della Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della legge Regionale n° 65/2014, tenutosi in data 14/09/2020;

VISTA la variante al regolamento urbanistico comunale, redatta dal Dr. Ing Angela Piano della Cooperativa Città Futura e dal Geologo Salvatore Buttiglieri, composta dai seguenti elaborati che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si trovano depositati in originale presso l’Ufficio Urbanistica del Comune e pubblicati nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Castelnuovo di Garfagnana:

- Verbale Autorità Competente esclusione VAS
- Relazione del Responsabile del Procedimento
- Relazione del garante della Comunicazione
- Verbale Conferenza di Copianificazione
- Relazione
- Scheda Norma
- Relazione Geologica di Fattibilità
- Variante Allegato 1
- Variante Norme

- Variante Stato Attuale
- Variante Stato di Variante

VISTA la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Lucca, con la quale si attesta l'avvenuto controllo, con esito favorevole, delle indagini geodepositi della documentazione di cui sopra (deposito numero 2217 del 23/12/2020), relativa alla variante al Regolamento Urbanistico Comunale in esame e così come previsto dalla normativa regionale di riferimento;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni della Garfagnana, con deliberazione n° 14 del 23/07/2020 è stato disposto l'avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale e che pertanto si può procedere con la adozione della presente variante, come previsto dall'art. 52 ter della citata Legge Regionale n° 65/2014;

Visto che con delibera del Consiglio Comunale, n° 06 in data 26/02/2021 è stata adottata, ai sensi art. 19 della legge Regionale n° 65/2014, la suddetta variante al Regolamento Urbanistico Comunale, ai sensi art. 252 ter della citata Legge Regionale;

Dato atto che la variante adottata è stata trasmessa alla Regione Toscana, alla provincia di Lucca, è stata depositata presso la Sede Comunale e ne è stato dato avviso sul BURT n° 10 del 10/03/21;

Che durante la suddetta pubblicazione è pervenuta ed integrata osservazione e contributi istruttori da parte della Regione Toscana e che si allega al presente atto;

Che, si è provveduto ad apportare le modifiche richieste e che le stesse sono state recepite dal Settore Regionale Cave, come da nota in data 03/06/2021 e che si allega al presente atto;

Vista la proposta di determinazione da parte del Responsabile del Procedimento, in merito alle osservazioni e contributi pervenuti e che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare le determinazioni assunte dal Responsabile del Procedimento ed i nuovi elaborati tecnici predisposti dal progettista pianificatore Dr. Ing. Angela Piano, della Cooperativa Città Futura e consistenti in :

- Scheda Norma, modificata;
- Disposizioni Normative, modificate;
- Relazione Urbanistica, modificata;
- Relazione Geologica di Fattibilità, modificata;

Visti il Piano Strutturale Intercomunale e il Regolamento Urbanistico vigenti;

Visti gli Articoli 19 e 252 ter della Legge Regione Toscana n° 65/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione Variante al Regolamento Urbanistico Comunale, dell'area estrattiva in loc. Boscaccio di Torrite della Soc. Eurocava Srl, adottata con propria deliberazione n° 06 in data 26/02/2021, è pervenuta osservazione e contributi da parte della Regione Toscana, che si allegano al presente provvedimento, che si è provveduto ad apportare le modifiche richieste e le stesse sono state recepite dal Settore Regionale Cave, come da nota in data 03/06/2021, pure essa allegata al presente atto;
- 3) Di approvare le determinazioni assunte dal Responsabile del Procedimento, in merito ai citati atti regionali e che si allegato al presente atto per farne integrante e sostanziale;
4. Di approvare, ai sensi all'art. 19 della legge Regionale n° 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico Comunale dell'area estrattiva in loc. Boscaccio di Torrite, della Socieà Eurocava Srl., così come modificata, a seguito accoglimento osservazione e contributi perventi, nei seguenti elaborati nuovi che anche se non allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si trovano depositati in originale presso il settore Urbanistica Comunale e pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Castelnuovo di Garfagnana:
 - Scheda Norma, modificata;
 - Disposizioni Normative, modificate;
 - Relazione Urbanistica, modificata;
 - Relazione Geologica di Fattibilità, modificata;
5. Di allegare al presente provvedimento la relazione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, ai sensi art. 38 della Legge Regione Toscana n° 65/2014;

6. Di allegare al presente provvedimento la relazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi art. 18 della Legge Regione Toscana n° 65/2014;

7. La variante approvata viene trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca. La pubblicazione dell'avviso di approvazione sarà effettuato decorsi almeno 15 giorni dalla detta trasmissione. La variante acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Burt.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 12 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 0 contrari
su n. 12 Consiglieri votanti.

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 12 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 0 contrari

:

DELIBERA:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.vo
267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BONDI FRANCOLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA

Al Sindaco
Comune Castelnuovo di Garfagnana (LU)

e p. c. Al Presidente
Provincia di Lucca

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Lucca e Massa-
Carrara

Al Settore regionale Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio

All'Assessore regionale Infrastrutture, Mobilità e
Governo del territorio

Oggetto: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

L.R. 65/2014, art. 19 – Variante al R.U. per l'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava - ADOZIONE
Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014

Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 299029 del 05/03/2021, ha inviato la Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2021 di adozione della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione della variante al R.U. in oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 10 del 10/03/2021.

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale inerente il procedimento in oggetto predisposta dal settore Pianificazione del territorio, integrata dai seguenti pareri/contributi formulati dai seguenti settori regionali competenti per materia :

- 01_A Genio Civile
- 01_B Genio Civile
- 02 Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- 03 Pianificazione e controlli in materia di Cave
- 04 Tutela dalla Natura e del Mare

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito. I referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Alessandro Marioni - tel. 055/4385108 - e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;
- Cacioli Gianluca - tel. 055/4383900 - e-mail: gianluca.cacioli@regione.toscana.it
Referente amministrativo della pratica.

Distinti saluti,

Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello

A.M.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) L.R. 65/2014, art. 19, 252-ter - Variante al R.U. dell'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava - ADOZIONE Richiesta di contributi ai settori regionali

Contributo n°42

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

In relazione al contributo richiesto con la nota prot. n.0110776 del 12/03/2021, si rappresenta che:

- la Variante in oggetto è stata depositata al n°2217 del registro dei depositi in data 23/12/20;
- la stessa era tra quelle da sottoporre a controllo obbligatorio;

- con nota prot. n.0057116 in data 11/02/2021 questo Ufficio ha comunicato al Comune di Castelnuovo di Garfagnana che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa.

Si allega:

- Parere prot. n.0057116 in data 11/02/2021;

Si resta comunque a disposizione per eventuali precisazioni e chiarimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo DI CARLO)

ML/ap



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Art. 104 L.R. 65/2014 – D.P.G.R. 30/01/201 n°5/R – LR 41/18 - Variante al Regolamento Urbanistico comunale per area estrattiva il loc. Boscaccio di Torrite, presentata dalla ditta Eurocava- Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU).

Deposito n. 2217 del 23/12/20 – parere

Al Comune di Castelnuovo Garfagnana

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R. 30/01/20 n. 5/R;

- vista la documentazione trasmessa con la nota acquisita al protocollo al 451070 del 23/12/20;
- vista la nota 451993 del 23/12/20 con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvenuto deposito e l'avvio del procedimento;
- considerati gli esiti dell'attività istruttoria;

si comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa, ricordando che l'area individuata a pericolosità G4 (fig. 17 della *Relazione Geologica*) non potrà essere oggetto di localizzazione di interventi di nuova edificazione secondo quanto previsto dal § 3.2.1 del regolamento 5/R.

A margine, in relazione alla presenza all'interno dell'area estrattiva del corso d'acqua individuato nel Reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2102 con il Codice TN21745, si rappresenta che l'area definita *area di rispetto reticolo idrografico* nell'elaborato *Scheda norma* appare non posizionata in corrispondenza del tracciato del corpo idrico in questione così come risulta dalla cartografia vigente.

Ai fini di una più efficace tutela del reticolo idraulico di cui alla LR 79/12 e delle aree di demanio idrico si rammenta infine che nelle fasce di larghezza pari a dieci m dal ciglio di sponda di applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del RD 523/04 e dell'art. 3 della LR 41/18.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

ML

E:\u.o\B5\urbanistica\pareri\castelnuovo\2217_var_ru_boscaccio\2217_var_ru_boscaccio_parere.odt



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

Oggetto: Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) - L.R. 65/2014, art. 19, 252-ter – Variante al R.U. dell'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava – ADOZIONE - Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir. 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di

A00GRT / AD Prot. 0190240 Data 29/04/2021 ore 16:11 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 29/04/2021 ore 16:11.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una

AOOGRT / AD Prot. 0190240 Data 29/04/2021 ore 16:11 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 29/04/2021 ore 16:11.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PTT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.
A00GRT / AD Prot. 0190240 Data 29/04/2021 ore 16:11 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 29/04/2021 ore 16:11.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PTT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento

A00GRT / AD Prot. 0190240 Data 29/04/2021 ore 16:11 Classifica N.060.030 Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 29/04/2021 ore 16:11.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma

A00GRT / AD Prot. 0190240 Data 29/04/2021 ore 16:11 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 29/04/2021 ore 16:11.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, rilevato, dalla Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione che: *"per la presente variante è stata esclusa la possibilità edificatoria con strutture a carattere permanente"*, si invia il seguente contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 12/03/2021
Numero A00GRT/0110776/N.060.030

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.030

AOOGRT / AD Prot. 0190240 Data 29/04/2021 ore 16:11 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 29/04/2021 ore 16:11.



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

La Dirigente

Al Settore Pianificazione del Territorio

OGGETTO: Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU), l.r. 65/2014, artt. 19, 252ter - Variante al RU dell'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava - ADOZIONE. Invio contributo e osservazione.

In risposta alla richiesta di contributo, pervenuta con prot. AOOGR/AD 0110776/N.060.030 del 12/03/2021, per il procedimento di cui in oggetto, richiamando anche la nota protocollo 0270617 del 03/08/2020, si comunica quanto segue.

Il Piano Regionale Cave è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020, ed è vigente dal 18 settembre 2020.

Tutta la documentazione riferibile al Piano Regionale Cave è consultabile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave> in formato digitale .pdf mentre i dati geografici sono consultabili e scaricabili dal portale regionale GEOscopio al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>

Con l'entrata in vigore del PRC ha cessato di avere efficacia la previgente pianificazione costituita dal PRAE, dal PRAER.

Fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale al PRC valgono le disposizioni dell'articolo 40 *disposizioni transitorie* della disciplina di piano. I termini per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata disciplina, sono stabiliti, per i piani strutturali, in anni 2 dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC. Il Piano Operativo è tenuto all'adeguamento entro l'anno successivo all'adeguamento del Piano Strutturale. Decorso i suddetti termini, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 14 comma 1 della l.r. 35/2015, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti.

In particolare, ai sensi del citato articolo 40, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC, non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti a quelle vigenti, fatta eccezione dei casi previsti ai commi da 2 a 7.

Si evidenzia, inoltre, che fino all'adeguamento del piano strutturale al PRC, i comuni possono adottare varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica (Piano Operativo e Piani Attuativi) solo se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 e comunque non in contrasto con le norme del PRC.

Stante quanto sopra, si invita a valutare l'opportunità di procedere fin d'ora all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC, onde superare le limitazioni imposte dal citato articolo 40.

Il PRC individua nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana il **Comprensorio n° 28** denominato **“Calcari della Valle del Serchio e della Lima”** a cui assegna come Obiettivo di Produzione



Sostenibile una quantità complessiva escavabile di 17.199.852 mc nel periodo 2019-2018, tale quantità rappresenta il quantitativo massimo ammissibile che deve essere ripartito tra i Giacimenti appartenenti al comprensorio dedicato alla estrazione di calcari e calcari dolomitici per costruzioni. Il Comprensorio che comprende Giacimenti ubicati in più Comuni le previsioni quantitative per ciascun giacimento sono effettuate in relazione agli esiti della proposta condivisa tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 35/2015.

Nel comune di Castelnuovo Garfagnana sono riconosciuti **2 Giacimenti (G)** e **1 Giacimento Potenziale (GP)**:

N° comprensorio	Nome comprensorio	Tipologia di prodotto (art.15 c.1 L.r. 35/15)	Comuni del comprensorio	Giacimenti del comprensorio
28	Calcari della Valle del Serchio e della Lima	a)	Bagni Di Lucca	09046002006001(G) 09046002007001(GP)
			Borgo a Mozzano	09046004008001(G) 09046004008003(GP) 09046004009001(G) 09046004010001
			Castelnuovo di Garfagnana	09046009017001(G) 09046009018001(G) 09046009018002(GP)
			Lucca	09046017021001(GP)
			Molazzana	09046020032001(G) 09046020033001(G)
			Pescaglia	09046022034001(G)
			S. Marcello Piteglio (PT)	09047024019001

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) della l.r. 35/2015, i **Giacimenti (G)** rappresentano le porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte.

I giacimenti, individuati nel Piano Strutturale ai sensi dell'articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1, il Comune garantisce, attraverso l'adeguamento degli atti di governo del territorio comunale, che le destinazioni urbanistiche non compromettano lo sfruttamento dei giacimenti individuati dal PRC.

Per quanto riguarda invece i **Giacimenti Potenziali (GP)** di cui all'articolo 8 comma 3 individuati dal PRC, questi sono porzioni di suolo o sottosuolo che, in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, ai fini di una valutazione sulle effettive caratteristiche e potenzialità per essere individuate come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da sviluppare al livello della pianificazione locale.

I Giacimenti Potenziali non hanno effetto prescrittivo ed i comuni possono recepirli nel Piano Strutturale, in tutto o in parte, come Giacimenti soltanto in esito alla procedura di approfondimento di cui all'articolo 8 comma 3 del PRC, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio.



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

La Dirigente

Il **Piano Operativo**, ai sensi dell'art.23 della disciplina di Piano, provvede ad individuare **all'interno dei giacimenti così come recepiti dal piano strutturale le Aree a Destinazione Estrattiva (ADE) e le relative volumetrie da estrarre, nel rispetto degli Obiettivi di Produzione Sostenibile** stabiliti all'articolo 18, ai criteri di cui all'articolo 26 e degli esiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/2015.

Ai fini dell'individuazione nel Piano Operativo delle Aree a Destinazione Estrattiva bisogna evidenziare che sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 35/2015 il Piano Strutturale, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio, recepisce, quali **invarianti strutturali** ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014, i **Giacimenti** individuati nel PRC nell'elaborato PR07 –GIACIMENTI e PR08 ATLANTE DEI GIACIMENTI

Le ADE sono individuate nel Piano Operativo nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, **con valenza quinquennale**, di cui all'articolo 95, comma primo, lett. b) della l.r. 65/2014 e tale individuazione decade se nel quinquennio di validità del piano operativo non sono rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

Il Comune garantisce che nell'individuazione delle ADE siano rispettati i principi ed i criteri di cui all'articolo 26 del PRC.

Il Piano Operativo individua inoltre:

- le eventuali **aree annesse al sito estrattivo** di cui all'articolo 30, in cui possono essere svolte le attività di seconda lavorazione, cioè, quelle finalizzate all'utilizzazione del materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari, di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione. Tali aree non possono essere localizzate all'interno dell'area di giacimento e non costituiscono attività mineraria, sono individuate dal Piano Operativo come **zone manifatturiere, industriali o produttive collegate alle attività di cava** e per esse il comune procede ai sensi della l.r. 65/2014;
- la destinazione urbanistica delle eventuali parti del giacimento residuali rispetto alle ADE, tenendo conto della valenza di invariante strutturale dell'area e le attività compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria;
- le **regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area estrattiva** e per l'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui ai Titoli IV e V del PRC.
- i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un **piano attuativo**, ai sensi degli articoli da 107 a 114 della l.r. 65/2014, ai fini dell'ottenimento di maggiori livelli di sicurezza, del razionale sfruttamento del giacimento e di una più efficace gestione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di estrazione, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 24 del PRC;
- i **siti estrattivi dismessi** sulla base dei criteri di cui all'articolo 31, cioè quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Si precisa che il Comune ha la possibilità, di individuare anche ulteriori siti rispetto a quelli indicati nell'Elaborato QC10 del PRC.



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

La Dirigente

Inoltre, salva specifica diversa determinazione di legge o di altro piano o programma, il Piano Operativo può prescrivere, ove necessario, **le distanze minime** dei perimetri del progetto di coltivazione del sito estrattivo dalle strade ad uso pubblico, dalle ferrovie, dagli edifici, dalle infrastrutture a rete e dai corsi d'acqua.

In ultimo si evidenzia che, in tutte le situazioni in cui è prevista la coltivazione di siti estrattivi adiacenti, sovrapposti o comunque vicini ad una distanza tale da rilevare il rischio per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, il piano operativo, il piano attuativo o l'eventuale regolamento comunale, contiene un'apposita disciplina per il coordinamento di tali attività redatta in conformità ai contenuti di cui all'articolo 34 del PRC.

In ultimo **si osserva che** l'area oggetto di proposta di Variante al RU ricade all'interno del Giacimento 09046009017001 "Boscaccio di Torrite", il cui perimetro definitivamente approvato dal PRC era stato ampliato rispetto alla versione del PRC adottato proprio in parziale accoglimento della osservazione avanzata dal Comune di Castelnuovo Garfagnana. La richiesta è stata presentata congiuntamente dai comuni di Castelnuovo Garfagnana e Molazzana e la stessa è stata accolta proprio a tutela dell'attività estrattiva autorizzata con atto SUAP 4695/2017 in data 03/04/2018 e valevole 25 anni (scadenza nel 2043).

La Variante al RU proposta definisce un'articolazione normativa di dettaglio di una parte dell'area attualmente a destinazione estrattiva denominata Cava Boscaccio di Torrite - Eurocava, presente lungo il torrente Turrite Secca, interna al sistema produttivo lineare, quale contesto produttivo esistente, è predisposta ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014 e prevede l'individuazione, a fine piano di coltivazione, di un "area a carattere industriale e artigianale senza l'esecuzione di significativi volumi edificatori".

Con un articolazione dell'area con destinazione a attività artigianali e industriali suddivisa in:

- aree di ripristino paesaggistico;
- aree di rispetto reticolo idrografico;
- area per attrezzature di servizio;
- area stoccaggio e deposito a cielo aperto.

Sia la delibera di adozione della variante al RU n° 6 del 26/02/2021 che le Norme Tecniche di Attuazione del RU, nonché la tav.1 *Stato di variante*, non si riferiscono mai né alla vigente normativa regionale L.R. 35/2015, né tanto meno alla nuova pianificazione regionale (PRC), bensì reiterano le disposizioni previste dalla L.R. 78/98, non più vigente, e richiamano le perimetrazioni e le norme del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE 95) anch'esso ormai privo di validità a seguito dell'approvazione del nuovo PRC.

Sebbene sia corretto indicare la destinazione finale dei luoghi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 35 della Disciplina di PRC, questa destinazione può essere esclusivamente indirizzata ad orientare il progetto di recupero finale del sito, poiché la destinazione urbanistica dell'area resta quella di area a destinazione estrattiva, e potrà essere modificata, tramite variante al PRC, nel momento in cui il giacimento risulterà esaurito.

Nel periodo di vigenza del PRC, la destinazione urbanistica delle aree interne ad un giacimento non può risultare in contrasto con lo sfruttamento della risorsa mineraria.

Per quanto sopra si osserva e si evidenzia il contrasto delle previsioni della variante in oggetto, con la tutela del giacimento 09046009017001. Si osservano inoltre, i riferimenti erronei alla previgente normativa ormai abrogata e sostituita dalla l.r. 35/2015 nonché alla previgente pianificazione (PRAE) oggi sostituita dal PRC.



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

La Dirigente

Il Settore Pianificazione e controlli in materia di cave resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

I referenti della pratica sono:

- Geom. Sandra Paterni, tel.: 055 4386123 – e-mail: sandra.paterni@regione.toscana.it *istruttore referente della pratica.*
- Arch. Alessandro Rafanelli, tel.: 055 4384397 - e-mail: alessandro.rafanelli@regione.toscana.it *responsabile P.O. Pianificazione attività di cava e gestione legge regionale.*

La dirigente
Ing. Anna Valoriani



Al Dirigente del Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Oggetto: Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU). L.R. 65/2014, art. 19, 252-ter - Variante al R.U. dell'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava – ADOZIONE. Trasmissione contributo tecnico.

In riferimento alla vs nota AD Prot. 0110776 del 12/03/2021, relativa alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione si esprimono per quanto di competenza le seguenti considerazioni.

L'area interessata dalla Variante Urbanistica, situata lungo il torrente Turrite Secca e interna al sistema produttivo lineare che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite (Comune di Castelnuovo Garfagnana) e l'attività della Fassa Bortolo (Comune di Molazzana), è attualmente a destinazione estrattiva e viene denominata "Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava".

La Variante esclude la realizzazione di nuove previsioni edificatorie a carattere permanente, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Copianificazione, tenutasi il 14.09.2020, e modifica esclusivamente per una piccola porzione l'area boscata, alla conclusione dei lavori relativi al progetto di coltivazione e al completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse. Nel complesso sono previste anche aree destinate per lo stoccaggio e il deposito a cielo aperto (pari al 21 % dell'area di Variante), oltre ad aree di ripristino paesaggistico e di rispetto del reticolo idrografico.

Si rileva che l'area interessata dalla Variante non interferisce né con aree protette (parchi e/o riserve) né con siti di interesse comunitario (ZSC, ZPS o habitat protetti) quali la ZSC Monte Corchia – Le Panie, la ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, la ZSC Monte Sumbra, anche in considerazione della distanza (da 3 a 4 Km) dagli stessi.

Preso atto

- di quanto riportato in merito agli interventi di sistemazione per la messa in sicurezza dei versanti, per i quali si prevede l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, con interventi tali da non compromettere e creare alterazioni sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto;
- che, per le aree di ripristino paesaggistico, si prevede la piantumazione di specie arboree al fine di minimizzare l'impatto visivo, migliorare la qualità dell'aria, ripristinare le caratteristiche vegetazionali dei luoghi e garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Si raccomanda, di porre in atto tutte le misure necessarie per contenere e/o contrastare la diffusione di specie vegetali alloctone invasive e di utilizzare per i ripristini esclusivamente specie autoctone e di provenienza certificata.

IL DIRIGENTE

Settore "Tutela della natura e del mare"

Ing. Gilda Ruberti

AS/PR



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA

Settore Pianificazione del Territorio

Oggetto: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

L.R. 65/2014, art. 19 – Variante al R.U. per l'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava - ADOZIONE
Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014

Al Responsabile della
Direzione Urbanistica
Ing. Aldo Ianniello

Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 299029 del 05/03/2021, ha inviato la Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2021 di adozione della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione.

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale inerente il procedimento in oggetto predisposta dal settore Pianificazione del territorio, integrata dai seguenti pareri/contributi formulate dai seguenti settori regionali competenti per materia :

- 01_A Genio Civile
- 01_B Genio Civile
- 02 Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- 03 Pianificazione e controlli in materia di Cave
- 04 Tutela dalla Natura e del Mare

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito. I referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Alessandro Marioni - tel. 055/4385108 - e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;
- Cacioli Gianluca - tel. 0554383900 - e-mail: gianluca.cacioli@regione.toscana.it
Referente amministrativo della pratica.

Distinti saluti,

A.M.

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti



CARLETTI
MARCO
REGIONE
TOSCANA
07.05.2021
14:07:42 UTC



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA

Settore Pianificazione del territorio

Oggetto: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

L.R. 65/2014, art. 19 – Variante al R.U. per l'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava - ADOZIONE

Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014

Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 299029 del 05/03/2021, ha inviato la Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2021 di adozione della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione della variante al R.U. in oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 10 del 10/03/2021.

Situazione urbanistica comunale

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana è dotato di P.S.I. approvato con D.C.C. n. 41 del 15/07/2019 e di variante generale al R.U. approvata con D.C.C. n. 25 del 14/10/2011.

Con delibera consiliare dell'Unione Comuni della Garfagnana n. 14 del 23/07/2020 è stato avviato il Piano Operativo Intercomunale.

Ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX, Capo I della L.R. 65/2014, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) ricade nella casistica transitoria della L.R. 65/2014 disciplinata dall'art.222.

Iter del procedimento in oggetto

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, con nota pec prot. R.T. 233228 del 06/07/2020, ha inviato la Delibera C.C. n. 18 del 21/05/2020 di avvio del procedimento della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione e con nota pec 232994 del 06/07/2020 ha richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione per la previsione esterna al T.U. contenuta nella variante urbanistica.

Come evidenziato nella relazione di avvio del procedimento, la variante al R.U. è stata avviata seguendo le indicazioni ed i contenuti dell'art. 252-ter della LR 65/2014.

Il Settore regionale Pianificazione del territorio, con propria nota pec n. 250243 del 18/07/2020 ha evidenziato al Comune il contenuto dell'art. 252 ter, laddove prescrive che la variante al R.U. sia avviata almeno contestualmente al Piano Operativo o al Piano Operativo Intercomunale ed ha comunicato la sospensione del procedimento fino almeno alla comunicazione di avvenuto avvio del Piano Operativo.

Il Comune di Castelnuovo in Garfagnana con nota pec 272088 e 272092 del 04/08/2020 ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio del procedimento della variante urbanistica in oggetto, comunicando anche l'avvenuto avvio del procedimento del P.O.I. della Garfagnana da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana con Delibera Consiliare n. 14 del 23/07/2020.

Con la nota 272092 del 04/08/2020 l'A.C. ha richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione relativa alla previsione di occupazione di suolo prevista dalla variante al R.U. in oggetto.

Il giorno 14/09/2020 si è svolta la conferenza di copianificazione, che ha ritenuto la previsione conforme a quanto previsto dall'art. 25 co.5, nel rispetto delle prescrizioni del PIT-PPR.

Osservazione in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014

L'intervento proposto consiste nella individuazione di un'area a destinazione d'uso produttivo (industriale-artigianale), priva di alcun dimensionamento edificatorio in conformità con il PIT-PPR, così come prescritto dalla conferenza di copianificazione del P.S.I. della Garfagnana e successivamente da quella della variante al R.U. in oggetto.

Nel corso dell'istruttoria regionale condotta sulla documentazione relativa alla variante al R.U. adottata, sono emersi elementi che potrebbero configurare profili di contrasto, non coerenza ed incompatibilità con la L.R. 35/2015 ed il Piano Regionale Cave (PRC) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del

21/07/2020, così come dettagliatamente evidenziato nello specifico parere del competente Settore Pianificazione e controlli in materia di cave, allegato alla presente osservazione.

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale si evidenzia che con la Delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015 è stata approvata l'*Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano paesaggistico* contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica.

Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In relazione alle procedure per l'eventuale svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876>

Il territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ricade nell'ambito di paesaggio n.3 "Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima".

Rapporto del Garante

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio *"Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione"* (pubblicato sul BURT n. 5 del 17.2.2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante – email : ufficiogarante@regione.toscana.it - il Rapporto del Garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento territoriale e/o urbanistico.

La presente osservazione regionale in fase di adozione della Variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art.19 co.2 della L.R.65/2014, nella quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la normativa regionale (L.R. 35/2015) e con piani e programmi di settore o con atti di programmazione regionale (P.R.C.), è formulata anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014 allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Distinti saluti,

Il Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica

Al Sindaco
Comune Castelnuovo di Garfagnana (LU)

e p. c. Al Presidente
Provincia di Lucca

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Lucca e Massa-Carrara

Al Settore regionale Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio

All'Assessore regionale Infrastrutture, Mobilità e
Governo del territorio

Oggetto: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
L.R. 65/2014, art. 19 – Variante al R.U. per l'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava -
ADOZIONE
Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014 –
INTEGRAZIONE.

Ad integrazione del prot. 203090 del 7/05/2021 si trasmette il parere del Settore Tutela
della Natura e del Mare.

Cordiali saluti

Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale.

Settore
Logistica e cave

Il Dirigente

**Al Comune di Castelnuovo
Garfagnana**
Ufficio Urbanistica - Espropri

**e p.c. al Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio
Regione Toscana**

OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico comunale per l'area Boscaccio di Torrite. Risposta alla nota Vs. prot. 10050 del 20/05/2021

Con protocollo 0224278 del 24/05/2021 il Comune di Castelnuovo Garfagnana ha trasmesso una proposta di modifica degli elaborati costituenti la Variante Urbanistica dell'area Boscaccio di Torrite, in recepimento del contributo/osservazione inviato da questo Settore con prot. 0190476 del 29/04/2021.

In risposta alla suddetta proposta di modifica, sebbene la variante in oggetto non si configuri come adeguamento al Piano Regionale Cave, si ritiene che siano stati opportunamente corretti gli elaborati nel senso del recepimento del contributo/osservazione, il quale era rivolto principalmente a far sì che la variante non venisse approvata in contrasto con il PRC vigente.

Infatti, sebbene sia corretto indicare la destinazione urbanistica finale dei luoghi al termine dello sfruttamento del giacimento, questa deve essere indirizzata ad orientare il progetto di recupero del sito estrattivo, e nel periodo di vigenza del PRC, la destinazione urbanistica delle aree di giacimento non può risultare in contrasto con lo sfruttamento della risorsa mineraria individuata dal piano regionale cave.

A titolo collaborativo preme evidenziare che ai sensi dell'art 30 del PRC, all'interno dei giacimenti, possono essere consentite attività di prima lavorazione del materiale estratto, ma non possono essere previste attività di seconda lavorazione, in quanto queste non costituiscono attività mineraria. Si ritiene quindi che il comma secondo dell'articolo 42 delle NTA debba essere modificato.

In ultimo si coglie l'occasione per ricordare che oltre alle Norme Tecniche ed alla Scheda Norma, dovrà essere opportunamente modificato anche l'elaborato Relazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Alessandro Rafanelli Tel. 055.438.4397 e-mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it).

Il dirigente
ing. Fabrizio Morelli



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale.

Settore
Logistica e cave

Il Dirigente

DETERMINAZIONI ASSUNTE IN MERITO ALLA OSSERVAZIONE

Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014

Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 299029 del 05/03/2021, ha inviato la Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2021 di adozione della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art.

19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione della variante al R.U. in oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 10 del 10/03/2021.

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale inerente il procedimento in oggetto predisposta dal settore Pianificazione del territorio, integrata dai seguenti pareri/contributi formulati dai seguenti settori regionali competenti per materia :

01_A Genio Civile- 01_B Genio Civile

02 Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

03 Pianificazione e controlli in materia di Cave

04 Tutela dalla Natura e del Mare

REGIONE TOSCANA DIREZIONE URBANISTICA Giunta Regionale Settore Pianificazione del Territorio

Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014

Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 299029 del 05/03/2021, ha inviato la Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2021 di adozione della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art.

19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione.

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale inerente il procedimento in oggetto predisposta dal settore Pianificazione del territorio, integrata dai seguenti pareri/contributi formulate dai seguenti settori regionali competenti per materia :

- 01_A Genio Civile

- 01_B Genio Civile

- 02 Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

- 03 Pianificazione e controlli in materia di Cave

- 04 Tutela dalla Natura e del Mare

REGIONE TOSCANA DIREZIONE URBANISTICA Giunta Regionale Settore Pianificazione del Territorio

Osservazione regionale in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 co.2 della LR 65/2014

Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 299029 del 05/03/2021, ha inviato la Delibera C.C. n. 6 del 26/02/2021 di adozione della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art.

19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione della variante al R.U. in oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 10 del 10/03/2021.

Situazione urbanistica comunale

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana è dotato di P.S.I. approvato con D.C.C. n. 41 del 15/07/2019 e di variante generale al R.U. approvata con D.C.C. n. 25 del 14/10/2011. Con delibera consiliare dell'Unione Comuni della Garfagnana n. 14 del 23/07/2020 è stato avviato il Piano Operativo Intercomunale.

Ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX, Capo I della L.R. 65/2014, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) ricade nella casistica transitoria della L.R. 65/2014 disciplinata dall'art.222.

Iter del procedimento in oggetto

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, con nota pec prot. R.T. 233228 del 06/07/2020, ha inviato la Delibera C.C. n. 18 del 21/05/2020 di avvio del procedimento della variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione e con nota pec 232994 del 06/07/2020 ha richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione per la previsione esterna al T.U. contenuta nella variante urbanistica.

Come evidenziato nella relazione di avvio del procedimento, la variante al R.U. è stata avviata seguendo le indicazioni ed i contenuti dell'art. 252-ter della LR 65/2014.

Il Settore regionale Pianificazione del territorio, con propria nota pec n. 250243 del 18/07/2020 ha evidenziato al Comune il contenuto dell'art. 252 ter, laddove prescrive che la variante al R.U. sia avviata almeno contestualmente al Piano Operativo o al Piano Operativo Intercomunale ed ha comunicato la sospensione del procedimento fino almeno alla comunicazione di avvenuto avvio del Piano Operativo. Il Comune di Castelnuovo in Garfagnana con nota pec 272088 e 272092 del 04/08/2020 ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio del procedimento della variante urbanistica in oggetto, comunicando anche l'avvenuto avvio del procedimento del P.O.I. della Garfagnana da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana con Delibera Consiliare n. 14 del 23/07/2020. Con la nota 272092 del 04/08/2020 l'A.C. ha richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione relativa alla previsione di occupazione di suolo prevista dalla variante al R.U. in oggetto.

Il giorno 14/09/2020 si è svolta la conferenza di copianificazione, che ha ritenuto la previsione conforme a quanto previsto dall'art. 25 co.5, nel rispetto delle prescrizioni del PIT-PPR.

Osservazione in fase di adozione ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014

L'intervento proposto consiste nella individuazione di un'area a destinazione d'uso produttivo (industriale artigianale), priva di alcun dimensionamento edificatorio in conformità con il PIT-PPR, così come prescritto dalla conferenza di copianificazione del P.S.I. della Garfagnana e successivamente da quella della variante al R.U. in oggetto.

Nel corso dell'istruttoria regionale condotta sulla documentazione relativa alla variante al R.U. adottata, sono emersi elementi che potrebbero configurare profili di contrasto, non coerenza ed incompatibilità con la L.R. 35/2015 ed il Piano Regionale Cave (PRC) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020, così come dettagliatamente evidenziato nello specifico parere del competente Settore Pianificazione e controlli in materia di cave, allegato alla presente osservazione.

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale si evidenzia che con la Delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015 è stata approvata l'*Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano paesaggistico* contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica.

Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In relazione alle procedure per l'eventuale svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018.

Il territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ricade nell'ambito di paesaggio n.3 "Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima".

Rapporto del Garante

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio *Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*" (pubblicato sul BURT n. 5 del 17.2.2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante – email : ufficiogarante@regione.toscana.it - il Rapporto del Garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento territoriale e/o urbanistico.

La presente osservazione regionale in fase di adozione della Variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art.19 co.2 della L.R.65/2014, nella quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la normativa regionale (L.R. 35/2015) e con piani e programmi di settore o con atti di programmazione regionale (P.R.C.), è formulata anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014 allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Al fine di accogliere l'osservazione della Regione Toscana e di chiarire e approfondire gli elementi che potrebbero far emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la normativa regionale (L.R. 35/2015) e con piani e programmi di settore o con atti di programmazione regionale (P.R.C.), esposti in dettaglio nel contributo/osservazione del Settore Pianificazione e controlli in materia di cave della Regione

Toscana, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana in data 20/05/2021 ha inviato alla Regione Toscana una proposta di modifica degli elaborati costituenti la Variante Urbanistica dell'area Boscaccio di Torrite, in recepimento del contributo/osservazione inviato da Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Logistica e cave.

La risposta del Settore alla proposta di modifica del Comune espone: *“sebbene la variante in oggetto non si configuri come adeguamento al Piano Regionale Cave, si ritiene che siano stati opportunamente corretti gli elaborati nel senso del recepimento del contributo/osservazione, il quale era rivolto principalmente a far sì che la variante non venisse approvata in contrasto con il PRC vigente. Infatti, sebbene sia corretto indicare la destinazione urbanistica finale dei luoghi al termine dello sfruttamento del giacimento, questa deve essere indirizzata ad orientare il progetto di recupero del sito estrattivo, e nel periodo di vigenza del PRC, la destinazione urbanistica delle aree di giacimento non può risultare in contrasto con lo sfruttamento della risorsa mineraria individuata dal piano regionale cave. A titolo collaborativo preme evidenziare che ai sensi dell'art 30 del PRC, all'interno dei giacimenti, possono essere consentite attività di prima lavorazione del materiale estratto, ma non possono essere previste attività di seconda lavorazione, in quanto queste non costituiscono attività mineraria. Si ritiene quindi che il comma secondo dell'articolo 42 delle NTA debba essere modificato. In ultimo si coglie l'occasione per ricordare che oltre alle Norme Tecniche ed alla Scheda Norma, dovrà essere opportunamente modificato anche l'elaborato Relazione.”*

Al fine di accogliere l'osservazione sono stati, come specificato nella proposta di modifica degli elaborati, trasmessa dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, costituenti la Variante Urbanistica dell'area Boscaccio di Torrite del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, modificati i seguenti elaborati:

- stralciata dalla Variante la tavola Stato di Variante,
- modificati i commi 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 13; 14; 15 dell'Art. 42, facendo riferimento alla vigente normativa regionale e al PRC;
- modificato/integrato in particolare il comma 15 dell'Art. 42, specificando *“A conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC, la risistemazione ambientale e funzionale del sito estrattivo avverrà come di seguito indicato”* e eliminando l'articolazione dell'area con destinazione a attività artigianali e industriali,
- modificata/integrata la Scheda Norma specificando che la *“destinazione urbanistica finale”* è riferita alla *“conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC”*,
- a seguito della risposta della Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Logistica e cave, stralciate dal comma 2 dell'Art. 42 le attività di seconda lavorazione,
- modificata/integrata la Relazione di Variante,
- modificata/integrata la Relazione geologica di fattibilità di Variante.

REGIONE TOSCANA Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Pianificazione e controlli in materia di cave

Contributo e osservazione

In risposta alla richiesta di contributo, pervenuta con prot. AOOGR/AD 0110776/N.060.030 del 12/03/2021, per il procedimento di cui in oggetto, richiamando anche la nota protocollo 0270617 del 03/08/2020, si comunica quanto segue.

Il Piano Regionale Cave è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020, ed è vigente dal 18 settembre 2020. Con l'entrata in vigore del PRC ha cessato di avere efficacia la previgente pianificazione costituita dal PRAE, dal PRAER. Fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale al PRC valgono le disposizioni dell'articolo 40 disposizioni transitorie della disciplina di piano. I termini per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata disciplina, sono stabiliti, per i piani strutturali, in anni 2 dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC. Il Piano Operativo è tenuto all'adeguamento entro l'anno successivo

all'adeguamento del Piano Strutturale. Decorsi i suddetti termini, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 14 comma 1 della l.r. 35/2015, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti.

In particolare, ai sensi del citato articolo 40, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC, non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti a quelle vigenti, fatta eccezione dei casi previsti ai commi da 2 a 7.

Si evidenzia, inoltre, che fino all'adeguamento del piano strutturale al PRC, i comuni possono adottare varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica (Piano Operativo e Piani Attuativi) solo se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 e comunque non in contrasto con le norme del PRC.

Stante quanto sopra, si invita a valutare l'opportunità di procedere fin d'ora all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC, onde superare le limitazioni imposte dal citato articolo 40.

Il PRC individua nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana il **Comprensorio n° 28** denominato **"Calcari della Valle del Serchio e della Lima"** a cui assegna come Obiettivo di Produzione Sostenibile una quantità complessiva escavabile di 17.199.852 mc nel periodo 2019-2018, tale quantità rappresenta il quantitativo massimo ammissibile che deve essere ripartito tra i Giacimenti appartenenti al comprensorio dedicato alla estrazione di calcari e calcari dolomitici per costruzioni. Il Comprensorio che comprende Giacimenti ubicati in più Comuni le previsioni quantitative per ciascun giacimento sono effettuate in relazione agli esiti della proposta condivisa tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 35/2015.

Nel comune di Castelnuovo Garfagnana sono riconosciuti **2 Giacimenti (G) e 1 Giacimento Potenziale (GP)**:

N° comprensorio	Nome comprensorio	Tipologia di prodotto (art.15 c.1 l.r. 35/15)	Comuni del comprensorio	Giacimenti del comprensorio
28	Calcari della Valle del Serchio e della Lima	a)	Bagni Di Lucca	09046002006001(G) 09046002007001(GP)
			Borgo a Mozzano	09046004008001(G) 09046004008003(GP) 09046004009001(G) 09046004010001
			Castelnuovo di Garfagnana	09046009017001(G) 09046009018001(G) 09046009018002(GP)
			Lucca	09046017021001(GP)
			Molazzana	09046020032001(G) 09046020033001(G)
			Pescaglia	09046022034001(G)
			S. Marcello Piteglio (PT)	09047024019001

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) della l.r. 35/2015, i **Giacimenti (G)** rappresentano le porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte.

I giacimenti, individuati nel Piano Strutturale ai sensi dell'articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1, il Comune garantisce, attraverso l'adeguamento degli atti di governo del territorio comunale, che le destinazioni urbanistiche non compromettano lo sfruttamento dei giacimenti individuati dal PRC. Per quanto riguarda invece i Giacimenti Potenziali (GP) di cui all'articolo 8 comma 3 individuati dal PRC, questi sono porzioni di suolo o sottosuolo che, in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, ai fini di una valutazione sulle effettive caratteristiche e potenzialità per essere individuate come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da sviluppare al livello della pianificazione locale. I Giacimenti Potenziali non hanno effetto prescrittivo ed i comuni possono recepirli nel Piano Strutturale, in tutto o in parte, come Giacimenti soltanto in esito alla procedura di approfondimento di cui all'articolo 8 comma 3 del PRC, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II,

nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio.

Il Piano Operativo, ai sensi dell'art.23 della disciplina di Piano, provvede ad individuare all'interno dei giacimenti così come recepiti dal piano strutturale le Aree a Destinazione Estrattiva (ADE) e le relative volumetrie da estrarre, nel rispetto degli Obiettivi di Produzione Sostenibile stabiliti all'articolo 18, ai criteri di cui all'articolo 26 e degli esiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/2015.

Ai fini dell'individuazione nel Piano Operativo delle Aree a Destinazione Estrattiva bisogna evidenziare che sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 35/2015 il Piano Strutturale, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio, recepisce, quali invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014, i Giacimenti individuati nel PRC nell'elaborato PR07 –GIACIMENTI e PR08 ATLANTE DEI GIACIMENTI. Le ADE sono individuate nel Piano Operativo nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, di cui all'articolo 95, comma primo, lett. b) della l.r. 65/2014 e tale individuazione decade se nel quinquennio di validità del piano operativo non sono rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

Il Comune garantisce che nell'individuazione delle ADE siano rispettati i principi ed i criteri di cui all'articolo 26 del PRC.

Il Piano Operativo individua inoltre:

- le eventuali aree annesse al sito estrattivo di cui all'articolo 30, in cui possono essere svolte le attività di seconda lavorazione, cioè, quelle finalizzate all'utilizzazione del materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari, di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione. Tali aree non possono essere localizzate all'interno dell'area di giacimento e non costituiscono attività mineraria, sono individuate dal Piano Operativo come zone manifatturiere, industriali o produttive collegate alle attività di cava e per esse il comune procede ai sensi della l.r. 65/2014;
- la destinazione urbanistica delle eventuali parti del giacimento residuali rispetto alle ADE, tenendo conto della valenza di invariante strutturale dell'area e le attività compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria;
- le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area estrattiva e per l'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui ai Titoli IV e V del PRC.
- i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo, ai sensi degli articoli da 107 a 114 della l.r. 65/2014, ai fini dell'ottenimento di maggiori livelli di sicurezza, del razionale sfruttamento del giacimento e di una più efficace gestione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di estrazione, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 24 del PRC;
- i siti estrattivi dismessi sulla base dei criteri di cui all'articolo 31, cioè quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Si precisa che il Comune ha la possibilità, di individuare anche ulteriori siti rispetto a quelli indicati nell'Elaborato QC10 del PRC.

Inoltre, salva specifica diversa determinazione di legge o di altro piano o programma, il Piano Operativo può prescrivere, ove necessario, le distanze minime dei perimetri del progetto di coltivazione del sito estrattivo dalle strade ad uso pubblico, dalle ferrovie, dagli edifici, dalle infrastrutture a rete e dai corsi d'acqua.

In ultimo si evidenzia che, in tutte le situazioni in cui è prevista la coltivazione di siti estrattivi adiacenti, sovrapposti o comunque vicini ad una distanza tale da rilevare il rischio per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, il piano operativo, il piano attuativo o l'eventuale regolamento comunale, contiene un'apposita disciplina per il coordinamento di tali attività redatta in conformità ai contenuti di cui all'articolo 34 del PRC.

In ultimo si osserva che l'area oggetto di proposta di Variante al RU ricade all'interno del Giacimento 09046009017001 "Boscaccio di Torrite", il cui perimetro definitivamente approvato dal PRC era stato ampliato rispetto alla versione del PRC adottato proprio in parziale accoglimento della osservazione avanzata dal Comune di Castelnuovo Garfagnana. La richiesta è stata presentata congiuntamente dai comuni di Castelnuovo Garfagnana e Molazzana e la stessa è stata accolta proprio a tutela dell'attività estrattiva autorizzata con atto SUAP 4695/2017 in data 03/04/2018 e valevole 25 anni (scadenza nel 2043).

La Variante al RU proposta definisce un'articolazione normativa di dettaglio di una parte dell'area attualmente a destinazione estrattiva denominata Cava Boscaccio di Torrite - Eurocava, presente lungo il torrente Turrite Secca,

interna al sistema produttivo lineare, quale contesto produttivo esistente, è predisposta ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014 e prevede l'individuazione, a fine piano di coltivazione, di un "area a carattere industriale e artigianale senza l'esecuzione di significativi volumi edificatori".

Con un articolazione dell'area con destinazione a attività artigianali e industriali suddivisa in:

- aree di ripristino paesaggistico;
- aree di rispetto reticolo idrografico;
- area per attrezzature di servizio;
- area stoccaggio e deposito a cielo aperto.

Sia la delibera di adozione della variante al RU n° 6 del 26/02/2021 che le Norme Tecniche di Attuazione del RU, nonché la tav.1 *Stato di variante*, non si riferiscono mai né alla vigente normativa regionale L.R. 35/2015, né tanto meno alla nuova pianificazione regionale (PRC), bensì reiterano le disposizioni previste dalla L.R. 78/98, non più vigente, e richiamano le perimetrazioni e le norme del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE 95) anch'esso ormai privo di validità a seguito dell'approvazione del nuovo PRC.

Sebbene sia corretto indicare la destinazione finale dei luoghi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 35 della Disciplina di PRC, questa destinazione può essere esclusivamente indirizzata ad orientare il progetto di recupero finale del sito, poiché la destinazione urbanistica dell'area resta quella di area a destinazione estrattiva, e potrà essere modificata, tramite variante al PRC, nel momento in cui il giacimento risulterà esaurito.

Nel periodo di vigenza del PRC, la destinazione urbanistica delle aree interne ad un giacimento non può risultare in contrasto con lo sfruttamento della risorsa mineraria.

Per quanto sopra si osserva e si evidenzia il contrasto delle previsioni della variante in oggetto, con la tutela del giacimento 09046009017001. Si osservano inoltre, i riferimenti erronei alla previgente normativa ormai abrogata e sostituita dalla l.r. 35/2015 nonché alla previgente pianificazione (PRAE) oggi sostituita dal PRC.

Al fine di accogliere il contributo/osservazione del Settore Pianificazione e controlli in materia di cave il Comune di Castelnuovo di Garfagnana in data 20/05/2021 ha inviato alla Regione Toscana una proposta di modifica degli elaborati costituenti la Variante Urbanistica dell'area Boscaccio di Torrite, in recepimento del contributo/osservazione inviato da Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Logistica e cave.

La risposta del Settore alla proposta di modifica del Comune espone: *"sebbene la variante in oggetto non si configuri come adeguamento al Piano Regionale Cave, si ritiene che siano stati opportunamente corretti gli elaborati nel senso del recepimento del contributo/osservazione, il quale era rivolto principalmente a far sì che la variante non venisse approvata in contrasto con il PRC vigente. Infatti, sebbene sia corretto indicare la destinazione urbanistica finale dei luoghi al termine dello sfruttamento del giacimento, questa deve essere indirizzata ad orientare il progetto di recupero del sito estrattivo, e nel periodo di vigenza del PRC, la destinazione urbanistica delle aree di giacimento non può risultare in contrasto con lo sfruttamento della risorsa mineraria individuata dal piano regionale cave. A titolo collaborativo preme evidenziare che ai sensi dell'art 30 del PRC, all'interno dei giacimenti, possono essere consentite attività di prima lavorazione del materiale estratto, ma non possono essere previste attività di seconda lavorazione, in quanto queste non costituiscono attività mineraria. Si ritiene quindi che il comma secondo dell'articolo 42 delle NTA debba essere modificato. In ultimo si coglie l'occasione per ricordare che oltre alle Norme Tecniche ed alla Scheda Norma, dovrà essere opportunamente modificato anche l'elaborato Relazione."*

Al fine di accogliere l'osservazione sono stati, come specificato nella proposta di modifica degli elaborati, trasmessa dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, costituenti la Variante Urbanistica dell'area Boscaccio di Torrite del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, modificati i seguenti elaborati:

- stralciata dalla Variante la tavola Stato di Variante,
- modificati i commi 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 13; 14; 15 dell'Art. 42, facendo riferimento alla vigente normativa regionale e al PRC;
- modificato/integrato in particolare il comma 15 dell'Art. 42, specificando *"A conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma*

1 dell'Art. 35 del PRC, la risistemazione ambientale e funzionale del sito estrattivo avverrà come di seguito indicato" e eliminando l'articolazione dell'area con destinazione a attività artigianali e industriali,

- modificata/integrata la Scheda Norma specificando che la *"destinazione urbanistica finale"* è riferita alla *"conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC",*

- a seguito della risposta della Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Logistica e cave, stralciate dal comma 2 dell'Art. 42 le attività di seconda lavorazione,

- modificata/integrata la Relazione di Variante,

- modificata/integrata la Relazione geologica di fattibilità di Variante.

.

REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

Contributo n° 42

In relazione al contributo richiesto con la nota prot. n.0110776 del 12/03/2021, si rappresenta che:

- *la Variante in oggetto è stata depositata al n°2217 del registro dei depositi in data 23/12/20;*
- *la stessa era tra quelle da sottoporre a controllo obbligatorio;*
- *con nota prot. n.0057116 in data 11/02/2021 questo Ufficio ha comunicato al Comune di Castelnuovo di Garfagnana che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa.*

Si allega:

Parere prot. n.0057116 in data 11/02/2021;

REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

Deposito n. 2217 del 23/12/20 – parere

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R. 30/01/20 n. 5/R;

- *vista la documentazione trasmessa con la nota acquisita al protocollo al 451070 del 23/12/20;*
- *vista la nota 451993 del 23/12/20 con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvenuto deposito e l'avvio del procedimento;*
- *considerati gli esiti dell'attività istruttoria;*

si comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto l'area individuata a pericolosità G4 (fig. 17 della Relazione Geologica) non potrà essere oggetto di localizzazione di interventi di nuova edificazione secondo quanto previsto dal § 3.2.1 del regolamento 5/R.

In relazione alla presenza all'interno dell'area estrattiva del corso d'acqua individuato nel Reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2102 con il Codice TN21745, si rappresenta che l'area definita area di rispetto reticolo idrografico nell'elaborato Scheda norma appare non posizionata in corrispondenza del tracciato del corpo idrico in questione così come risulta dalla cartografia vigente.

Ai fini di una più efficace tutela del reticolo idraulico di cui alla LR 79/12 e delle aree di demanio idrico si rammenta infine che nelle fasce di larghezza pari a dieci m dal ciglio di sponda di applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del RD 523/04 e dell'art. 3 della LR 41/18.

Si specifica che il posizionamento del reticolo idrografico come rappresentato nella Scheda Norma è relativo alla situazione a conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale, così come modificata a seguito della osservazione e dei contributi ricevuti, del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC.

REGIONE TOSCANA Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti"

Contributo di settore

I contributi sono relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC). Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Dei Comuni sottoposti agli obblighi citati in provincia di Lucca sono: Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano. Questi Comuni adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC. Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente. Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente. Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per

quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono. L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida.

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana non è tra i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC), individuati con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015.

La destinazione dell'area, così come modificata a seguito della osservazione e dei contributi ricevuti, è relativa alla conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC.

Nel sistema normativo di Variante urbanistica, di cui alla Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a migliorare la qualità dell'aria, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali (N. B. per il mantenimento della vegetazione esistente e l'implementazione della piantumazione gli interventi devono tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana, come specificato nella Scheda Norma), per la salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica e a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, sulla qualità dell'aria.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i

consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili. Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- *al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);*
- *al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);*
- *al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).*

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- *per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;*
- *per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.*

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic longterm vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%. Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile. In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne. Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati. Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) *meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;*
- b) *meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile). Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:*

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente. All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione

quindi a divieti confliggenti su materiali e colori). Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di $SUL > 1000mq$ soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro. L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target. Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM_{10} ;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti. Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili $< 1000mq$. L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificio storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sovraccato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e

richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT-piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce. Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

La destinazione dell'area, così come modificata a seguito della osservazione e dei contributi ricevuti, è relativa alla conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC.

Si evidenzia inoltre che il sistema normativo all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana di nuova edificazione a carattere permanente.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento. La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011.

Come riportato nel Documento Preliminare l'area della Variante Urbanistica è inserita dal PCCA del comune di Castelnuovo di Garfagnana in Classe V – "Area esclusivamente industriale".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla. Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b). Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e

2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”. La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato un insieme di comuni a maggior rischio radon in cui il comune di Castelnuovo di Garfagnana non è presente. Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana non è presente nell'insieme di comuni a maggior rischio radon, individuati con DGR 1019/2012 della Regione Toscana.

La destinazione dell'area, così come modificata a seguito della osservazione e dei contributi ricevuti, è relativa alla conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB). Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - b. a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - c. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;

- d. *che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.*

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- *ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;*

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- *aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;*
- *piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;*

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- *con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;*
- *con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa;*
- *con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa. Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:*
- *nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;*
- *la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame;*
- *l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a*

presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.*

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);*
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8):*
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).*

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;

b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;*
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:*
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;*
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.*

Si specifica che l'area oggetto di Variante Urbanistica e negli ambiti territoriali limitrofi non sono presenti siti interessati dai procedimenti di bonifica della Regione Toscana.

La Variante Urbanistica è relativa ad una singola area e modifica esclusivamente per una piccola porzione la destinazione in area boscata, alla conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC, come specificato all'Art. 42 delle Disposizioni Normative in destinazione a attività artigianali e industriali articolata.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda la prescrizione prot. 2559 del 13/01/2017 di Arpat (Descritta nel documento preliminare V.A.S), facente parte dell'atto autorizzativo rilasciato alla coltivazione della Cava in oggetto. Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018; L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c; Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana; Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

- I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:*
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idropotabile; individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico; prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione; prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali; imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.*

Si ricorda inoltre quanto segue:

per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;

acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Relativamente ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque, si specifica che la destinazione dell'area, così come modificata a seguito della osservazione e dei contributi ricevuti, è relativa alla conclusione dello sfruttamento del giacimento, quale destinazione urbanistica finale del sito estrattivo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 35 del PRC. Nel sistema normativo di Variante, di cui alla Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, alla salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica.

REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia SETTORE Tutela della Natura e del Mare

contributo tecnico.

Esaminata la documentazione si esprimono per quanto di competenza le seguenti considerazioni.

L'area interessata dalla Variante Urbanistica, situata lungo il torrente Turrite Secca e interna al sistema produttivo lineare che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite (Comune di Castelnuovo Garfagnana) e l'attività della Fassa Bortolo (Comune di Molazzana), è attualmente a destinazione estrattiva e viene denominata "Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava".

La Variante esclude la realizzazione di nuove previsioni edificatorie a carattere permanente, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Copianificazione, tenutasi il 14.09.2020, e modifica esclusivamente per una piccola porzione l'area boscata, alla conclusione dei lavori relativi al progetto di coltivazione e al completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse. Nel complesso sono previste anche aree destinate per lo stoccaggio e il deposito a cielo aperto (pari al 21 % dell'area di Variante), oltre ad aree di ripristino paesaggistico e di rispetto del reticolo idrografico. Si rileva che l'area interessata dalla Variante non interferisce né con aree protette (parchi e/o riserve) né con siti di interesse comunitario (ZSC, ZPS o habitat protetti) quali la ZSC Monte Corchia – Le Panie, la ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, la ZSC Monte Sumbra, anche in considerazione della distanza (da 3 a 4 Km) dagli stessi.

Preso atto

- di quanto riportato in merito agli interventi di sistemazione per la messa in sicurezza dei versanti, per i quali si prevede l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, con interventi tali da non compromettere e creare alterazioni sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto;

- che, per le aree di ripristino paesaggistico, si prevede la piantumazione di specie arboree al fine di minimizzare l'impatto visivo, migliorare la qualità dell'aria, ripristinare le caratteristiche vegetazionali dei luoghi e garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Raccomanda, di porre in atto tutte le misure necessarie per contenere e/o contrastare la diffusione di specie vegetali alloctone invasive e di utilizzare per i ripristini esclusivamente specie autoctone e di provenienza certificata.

La Scheda Norma della Variante prevede il mantenimento della vegetazione esistente e l'implementazione della piantumazione di alberi conformi all'art. 36 delle Disposizioni Normative di RU e che inoltre tengano conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Bernardini Marcello



**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA**

Provincia di Lucca
Ufficio Servizi Al Territorio

Art. 19 LRT 65/2014. APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO comunale DELLA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE, ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014.

**RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(art. 38 L.R. 65/2014)**

Il sottoscritto Garante dell'informazione e della partecipazione, in ordine alla Variante in oggetto richiamata, informa che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere, nel prossimo Consiglio Comunale, all'adozione di una Variante al Regolamento Urbanistico Comunale per l' area estrattiva in loc. Boscaccio di Torrite, della ditta Eurocava Srl .

Premesso che la presente Variante indicata in oggetto è tesa a definire un'articolazione normativa di dettaglio dell'area, al fine della trasformazione di parte dell'area che attualmente ha come destinazione d'uso finale agricola in area a carattere produttivo. L'articolazione normativa di dettaglio dell'area di Variante prevede, il mantenimento di una piccola parte dell'area estrattiva esistente a fine piano di coltivazione, l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrice Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico;

che la Variante proposta definisce un'articolazione normativa di dettaglio di una parte dell'area attualmente a destinazione estrattiva denominata Cava Boscaccio di Torrite - Eurocava, presente lungo il torrente Turrice Secca, interna al sistema produttivo lineare, quale contesto produttivo esistente, che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite con le attività delle ditte Eurocava e Coime, nel territorio di Castelnuovo Garfagnana e l'attività della Fassa Bortolo, nel territorio del comune di Molazzana, è predisposta ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014;

considerato che il Castelnuovo Garfagnana, ricade nell'Art. 222 della LRT 65/2014, dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, a seguito della LRT 69/2019, del 22.11.2019, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti "*qualora il comune abbia già avviato il piano operativo (PO) o lo avvii contestualmente alla variante medesima*" (Art.252 ter della LRT 65/2014), come si rileva dall'estratto dell'articolo a seguito riportato.

Art. 62 LRT 69/2019

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo. Inserimento dell'articolo 252 ter nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 252 bis della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

"Art. 252 ter

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:

a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;

b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;

c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all'attuazione delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II, .

2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate”;

visto che la strumentazione urbanistica comunale generale è costituita dalla Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata con delibera C.C. n° 25 del 14/10/2011, dal Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Garfagnana (UCG od Unione) approvato con delibera C.C. n°41 del 15.07.2019, pubblicazione sul BURT n° 50 del 11.12.2019.

atteso che l'area in oggetto la strumentazione urbanistica è costituita dalla Variante al Regolamento Urbanistico Comunale di adeguamento al Piano Regionale Attività Estrattive in Loc. Boscaccio di Torrite – ditta Eurocava s.r.l., approvata con delibera C.C. n° 7 del 20.04.2012.

dato atto che il Piano Strutturale Intercomunale redatto in conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 è coerente al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), approvato con D.C.P n.189 del 13.01.2000, per le parti compatibili con i contenuti del PIT-PPR e con la vigente normativa di settore.

visto il Il PSI dell'Unione Comuni Garfagnana nell'elaborato Doc. 5° - “Allegato alla disciplina del piano ATLANTE DEI COMUNI: le strategie dello sviluppo sostenibile a livello locale”, individua tra le previsioni ricadenti nel perimetro dell'UTOE-1CN del comune di Castelnuovo Garfagnana, esterne al perimetro del territorio urbanizzato e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017, la previsione B7 – B7-CASTEL3 - Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio (area oggetto della presente Variante), così definita “*SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso*”.

considerato che L'area di Variante è:

- interessata dalle perimetrazioni dei beni paesaggistici, di cui agli artt. 134 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (Lett. c; Lett. g del Codice)
- esterna alle perimetrazioni del Parco Regionale delle Alpi Apuane (area parco e area contigua) (Lett. f del Codice)
- esterna alle perimetrazioni di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 art.136

dato atto che la Variante al Regolamento Urbanistico non prevede interventi che possono avere incidenza sulle aree ZSC Monte Corchia – Le Panie, ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, ZSC Monte Sumbra, presenti nel territorio dei comuni di Molazzana e di Careggine.

considerato che l'area oggetto di Variante, quale piccola area a livello locale (Art. 5 comma 3 lettera a LRT 10/2010), ai sensi dell'Art. 22 LRT 10/2010, è soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

visto che con delibera del Consiglio Comunale, n° 18 del 21/05/2020 è stato approvato il documento preliminare di verifica assoggettabilità VAS, l'avvio del procedimento urbanistico e della Conferenza di Copianificazione;

Visto il vigente Regolamento del servizio associato VAS dell'Unione dei Comuni Garfagnana, che oltre a disciplinare le funzioni relative allo svolgimento degli obblighi degli enti afferenti alla gestione associata in materia di valutazione ambientale strategica, previsti dal D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dalla L.R. del 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii. individua i seguenti organi preposti per l'approvazione e l'espletamento di parte delle procedure relative alla VAS e/o verifica di assoggettabilità a VAS:

- "Autorità Procedente - Proponente" è il Consiglio Comunale,
- "Autorità Competente" è l'Ufficio associato VAS dell'Unione dei Comuni Garfagnana;

atteso che, a seguito delle consultazioni effettuate, con verbale n° 118 in data 01/12/2020, l'Autorità Competente VAS ha escluso la assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi art. 22 della Legge Regionale Toscana 10/2010

Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942 e la L.R. 10/11/2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio" ed in particolare gli articoli 17 e 19 che disciplinano rispettivamente l'atto di avvio del procedimento ed il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica nonché l'art. 222 (Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014);

Dato atto che la presente Variante interessa un'area esterna al perimetro delle Aree Urbanizzate e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017 relativa alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Che a seguito delle consultazioni VAS per la presente variante è stata esclusa la possibilità edificatoria con strutture a carattere permanente;

Visto il Verbale della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della legge Regionale n° 65/2014, tenutosi in data 14/09/2020;

VISTA la variante al regolamento urbanistico comunale, redatta dal Dr. Ing Angela Piano della Cooperativa Città Futura e dal Geologo Salvatore Buttiglieri, composta dai seguenti elaborati che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si trovano depositati in originale presso l'Ufficio Urbanistica del Comune e pubblicati nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Castelnuovo di Garfagnana:

- Verbale Autorità Competente esclusione VAS
- Relazione del Responsabile del Procedimento

- Relazione del garante della Comunicazione
- Verbale Conferenza di Copianificazione
- Relazione
- Scheda Norma
- Relazione Geologica di Fattibilità
- Variante Allegato 1
- Variante Norme
- Variante Stato Attuale
- Variante Stato di Variante

VISTA la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Lucca, con la quale si attesta l'avvenuto controllo, con esito favorevole, delle indagini geodeposito della documentazione di cui sopra (deposito numero 2217 del 23/12/2020), relativa alla variante al Regolamento Urbanistico Comunale in esame e così come previsto dalla normativa regionale di riferimento;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni della Garfagnana, con deliberazione n° 14 del 23/07/2020 è stato disposto l'avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale e che pertanto si può procedere con la adozione della presente variante, come previsto dall'art. 52 ter della citata Legge Regionale n° 65/2014;

Visto che con delibera del Consiglio Comunale, n° 06 in data 26/02/2021 è stata adottata, ai sensi art. 19 della legge Regionale n° 65/2014, la suddetta variante al Regolamento Urbanistico Comunale, ai sensi art. 252 ter della citata Legge Regionale;

Dato atto che la variante adottata è stata trasmessa alla Regione Toscana, alla provincia di Lucca, è stata depositata presso la Sede Comunale e ne è stato dato avviso sul BURT n° 10 del 10/03/21;

Che durante la suddetta pubblicazione è pervenuta ed integrata osservazione e contributi istruttori da parte della Regione Toscana e che si allega al presente atto;

Che, si è provveduto ad apportare le modifiche richieste e che le stesse sono state recepite dal Settore Regionale Cave, come da nota in data 03/06/2021 e che si allega al presente atto;

Vista la proposta di determinazione da parte del Responsabile del Procedimento, in merito alle osservazioni e contributi pervenuti e che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare le determinazioni assunte dal Responsabile del Procedimento ed i nuovi elaborati tecnici predisposti dal progettista pianificatore Dr. Ing. Angela Piano, della Cooperativa Città Futura e consistenti in :

- Scheda Norma, modificata;
- Disposizioni Normative, modificate;
- Relazione Urbanistica, modificata;
- Relazione Geologica di Fattibilità, modificata;

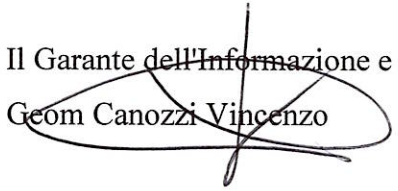
D'intesa con il Responsabile del Procedimento, si ritiene di procedere, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Relazione del Responsabile del Procedimento, della presente Relazione del Garante dell'Informazione e della delibera del Consiglio Comunale.

La variante approvata viene trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca. La pubblicazione dell'avviso di approvazione sarà effettuato decorsi almeno 15 giorni dalla detta trasmissione. La variante acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell' avviso sul Burt.

Il sottoscritto, a seguito di quanto sopra, da atto che l'attività svolta in ordine alla formazione, adozione ed approvazione della presente Variante è stata e verrà espletata assicurando la conoscenza delle fasi procedurali, promuovendo la necessaria informazione nei confronti dei cittadini e degli Enti.

Castelnuovo di Garfagnana, li 23/06/2021

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
Geom Canozzi Vincenzo





**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA**

Provincia di Lucca
Ufficio Urbanistica - Espropri

Art. 19 LRT 65/2014. APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO comunale DELLA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE, ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014.

**RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 18 L.R.T. 65/2014**

Il sottoscritto, geom. Marcello Bernardini, Responsabile Unico del Procedimento per la formazione della Variante al vigente Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi dell'art. 252 TER della L.R. 10 novembre 2014 n. 65, ha accertato, riferendone nella Relazione che segue, e certifica che il procedimento per la formazione della presente Variante, si è svolto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Premesso che la presente Variante indicata in oggetto è tesa a definire un'articolazione normativa di dettaglio dell'area, al fine della trasformazione di parte dell'area che attualmente ha come destinazione d'uso finale agricola in area a carattere produttivo. L'articolazione normativa di dettaglio dell'area di Variante prevede, il mantenimento di una piccola parte dell'area estrattiva esistente a fine piano di coltivazione, l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrite Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico;

che la Variante proposta definisce un'articolazione normativa di dettaglio di una parte dell'area attualmente a destinazione estrattiva denominata Cava Boscaccio di Torrite - Eurocava, presente lungo il torrente Turrite Secca, interna al sistema produttivo lineare, quale contesto produttivo esistente, che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite con le attività delle ditte Eurocava e Coime, nel territorio di Castelnuovo Garfagnana e l'attività della Fassa Bortolo, nel territorio del comune di Molazzana, è predisposta ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014;

considerato che il Castelnuovo Garfagnana, ricade nell'Art. 222 della LRT 65/2014, dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, a seguito della LRT 69/2019, del 22.11.2019, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti "*qualora il comune abbia già avviato il piano operativo (PO) o lo avvii contestualmente alla variante medesima*" (Art.252 ter della LRT 65/2014), come si rileva dall'estratto dell'articolo a seguito riportato.

Art. 62 LRT 69/2019

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo. Inserimento dell'articolo 252 ter nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 252 bis della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

"Art. 252 ter

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:

a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;

b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;

c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all'attuazione delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II, .

2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate”;

visto che la strumentazione urbanistica comunale generale è costituita dalla Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata con delibera C.C. n° 25 del 14/10/2011, dal Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Garfagnana (UCG od Unione) approvato con delibera C.C. n°41 del 15.07.2019, pubblicazione sul BURT n° 50 del 11.12.2019.

atteso che l'area in oggetto la strumentazione urbanistica è costituita dalla Variante al Regolamento Urbanistico Comunale di adeguamento al Piano Regionale Attività Estrattive in Loc. Boscaccio di Torrite – ditta Eurocava s.r.l., approvata con delibera C.C. n° 7 del 20.04.2012.

dato atto che il Piano Strutturale Intercomunale redatto in conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 è coerente al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), approvato con D.C.P n.189 del 13.01.2000, per le parti compatibili con i contenuti del PIT-PPR e con la vigente normativa di settore.

visto il II PSI dell'Unione Comuni Garfagnana nell'elaborato Doc. 5° - “Allegato alla disciplina del piano ATLANTE DEI COMUNI: le strategie dello sviluppo sostenibile a livello locale”, individua tra le previsioni ricadenti nel perimetro dell'UTOE-1CN del comune di Castelnuovo Garfagnana, esterne al perimetro del territorio urbanizzato e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017, la previsione B7 – B7-CASTEL3 - Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio (area oggetto della presente Variante), così definita “*SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso*”.

considerato che L'area di Variante è:

- interessata dalle perimetrazioni dei beni paesaggistici, di cui agli artt. 134 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (Lett. c; Lett. g del Codice)
- esterna alle perimetrazioni del Parco Regionale delle Alpi Apuane (area parco e area contigua) (Lett. f del Codice)
- esterna alle perimetrazioni di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 art.136

dato atto che la Variante al Regolamento Urbanistico non prevede interventi che possono avere incidenza sulle aree ZSC Monte Corchia – Le Panie, ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, ZSC Monte Sumbra, presenti nel territorio dei comuni di Molazzana e di Careggine.

considerato che l'area oggetto di Variante, quale piccola area a livello locale (Art. 5 comma 3 lettera a LRT 10/2010), ai sensi dell'Art. 22 LRT 10/2010, è soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

visto che con delibera del Consiglio Comunale, n° 18 del 21/05/2020 è stato approvato il documento preliminare di verifica assoggettabilità VAS, l'avvio del procedimento urbanistico e della Conferenza di Copianificazione;

Visto il vigente Regolamento del servizio associato VAS dell'Unione dei Comuni Garfagnana, che oltre a disciplinare le funzioni relative allo svolgimento degli obblighi degli enti afferenti alla gestione associata in materia di valutazione ambientale strategica, previsti dal D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dalla L.R. del 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii. individua i seguenti organi preposti per l'approvazione e l'espletamento di parte delle procedure relative alla VAS e/o verifica di assoggettabilità a VAS:

- "Autorità Procedente - Proponente" è il Consiglio Comunale,
- "Autorità Competente" è l'Ufficio associato VAS dell'Unione dei Comuni Garfagnana;

atteso che, a seguito delle consultazioni effettuate, con verbale n° 118 in data 01/12/2020, l'Autorità Competente VAS ha escluso la assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi art. 22 della Legge Regionale Toscana 10/2010

Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942 e la L.R. 10/11/2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio" ed in particolare gli articoli 17 e 19 che disciplinano rispettivamente l'atto di avvio del procedimento ed il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica nonché l'art. 222 (Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014);

Dato atto che la presente Variante interessa un'area esterna al perimetro delle Aree Urbanizzate e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017 relativa alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Che a seguito delle consultazioni VAS per la presente variante è stata esclusa la possibilità edificatoria con strutture a carattere permanente;

Visto il Verbale della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della legge Regionale n° 65/2014, tenutosi in data 14/09/2020;

VISTA la variante al regolamento urbanistico comunale, redatta dal Dr. Ing Angela Piano della Cooperativa Città Futura e dal Geologo Salvatore Buttiglieri, composta dai seguenti elaborati che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si trovano depositati in originale presso l'Ufficio Urbanistica del Comune e pubblicati nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune di Castelnuovo di Garfagnana:

- Verbale Autorità Competente esclusione VAS
- Relazione del Responsabile del Procedimento

- Relazione del garante della Comunicazione
- Verbale Conferenza di Copianificazione
- Relazione
- Scheda Norma
- Relazione Geologica di Fattibilità
- Variante Allegato 1
- Variante Norme
- Variante Stato Attuale
- Variante Stato di Variante

VISTA la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Lucca, con la quale si attesta l'avvenuto controllo, con esito favorevole, delle indagini geodeposito della documentazione di cui sopra (deposito numero 2217 del 23/12/2020), relativa alla variante al Regolamento Urbanistico Comunale in esame e così come previsto dalla normativa regionale di riferimento;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni della Garfagnana, con deliberazione n° 14 del 23/07/2020 è stato disposto l'avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale e che pertanto si può procedere con la adozione della presente variante, come previsto dall'art. 52 ter della citata Legge Regionale n° 65/2014;

Visto che con delibera del Consiglio Comunale, n° 06 in data 26/02/2021 è stata adottata, ai sensi art. 19 della legge Regionale n° 65/2014, la suddetta variante al Regolamento Urbanistico Comunale, ai sensi art. 252 ter della citata Legge Regionale;

Dato atto che la variante adottata è stata trasmessa alla Regione Toscana, alla provincia di Lucca, è stata depositata presso la Sede Comunale e ne è stato dato avviso sul BURT n° 10 del 10/03/21;

Che durante la suddetta pubblicazione è pervenuta ed integrata osservazione e contributi istruttori da parte della Regione Toscana e che si allega al presente atto;

Che, si è provveduto ad apportare le modifiche richieste e che le stesse sono state recepite dal Settore Regionale Cave, come da nota in data 03/06/2021 e che si allega al presente atto;

Vista la proposta di determinazione da parte del Responsabile del Procedimento, in merito alle osservazioni e contributi pervenuti e che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare le determinazioni assunte dal Responsabile del Procedimento ed i nuovi elaborati tecnici predisposti dal progettista pianificatore Dr. Ing. Angela Piano, della Cooperativa Città Futura e consistenti in :

- Scheda Norma, modificata;
- Disposizioni Normative, modificate;
- Relazione Urbanistica, modificata;
- Relazione Geologica di Fattibilità, modificata;

Per quanto argomentato e descritto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014 , ATTESTA E CERTIFICA CHE:

- l'atto di governo del territorio si è formato nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento
- la conformità con i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- la conformità con i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
- il rispetto delle disposizioni di riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
- trattandosi di previsione all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è stato acquisito il parere della Conferenza di Copianificazione, come in premessa citato;
- che sono stati acquisiti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati.
- assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione della presente variante;
- la presente variante viene approvata secondo le procedure di cui all'art. 19 della Legge Regionale 65/2014.

Castelnuovo G., li 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Bernardini Marcello





Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p. IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1065/2021

OGGETTO: AERT 19 LRT 65/2014. APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELLA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE, AI SENSI ART 252 TER DELLA CITATA LRT 65/20114

Il Responsabile del Settore SETTORE URBANISTICA esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Castelnuovo di Garfagnana, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BERNARDINI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 30/06/2021

OGGETTO: ART 19 LRT 65/2014. APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELLA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE, AI SENSI ART 252 TER DELLA CITATA LRT 65/2014

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 12/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)